



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario straordinario alla ricostruzione sul
territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e
Marche

Accordo tra il

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA
RICOSTRUZIONE SUL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

e

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

*ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per
l'attuazione, come più dettagliatamente di seguito
specificato, dell'ordinanza n. 7, in data 14 settembre 2023,
del Commissario Straordinario.*

La Struttura di supporto al **Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche** (C.F. n. 96571050580), con sede in Roma, via di Centocelle n. 301 B, rappresentata dal Commissario straordinario, Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, di seguito "**Struttura commissariale**";

e

la **Regione Emilia-Romagna**, con sede in Bologna, in Viale Aldo Moro n. 52, (P.IVA 02086690373), rappresentata dal dott. Fabio De Luigi, Responsabile del Settore "Digitalizzazione, promozione, comunicazione, Liquidazioni" della Direzione generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1949 del 13/11/2023;

per

l'attuazione, come più dettagliatamente di seguito specificato, dell'ordinanza n. 7, in data 14 settembre 2023, del Commissario Straordinario.

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente la "Parte")

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, con il quale il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
- il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- l'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito sono definiti i criteri nonché le tipologie di intervento sulla base delle quali procedere all'erogazione dei contributi relativi alla ricostruzione privata;
- l'ordinanza n. 4 in data 4 agosto 2023 con la quale, in attuazione dell'articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

- l'ordinanza n. 7 in data 14 settembre 2023 con la quale è stato ritenuto di affidare alla regione Emilia-Romagna la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di una procedura che consenta di dare seguito alle disposizioni di cui agli articoli 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 in materia di concessione ed erogazione di contributi per la ricostruzione privata;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR);
- l'art. 28 par. 1 del Regolamento UE 2016/679 che dispone “*Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato*”;
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, numero 101”;

PREMESSO CHE

- con Ordinanza n. 7 del 14 settembre 2023, il Commissario Straordinario ha disposto quanto segue:
 - la Regione Emilia-Romagna è individuata e nominata quale soggetto “attuatore” per la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di una piattaforma informatica centralizzata, volta a garantire tutte le funzionalità necessarie per consentire ai Comuni di effettuare l'attività istruttoria finalizzata alla concessione di contributi relativi alla ricostruzione privata, di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
 - in particolare, la Regione Emilia-Romagna deve provvedere all'adeguamento della piattaforma informatica “Sfinge2020”, già utilizzata in precedenti contesti emergenziali, definendo la nuova piattaforma “**Alluvione2023**” che sarà caratterizzata da funzionalità già presenti in Sfinge2020 ma che avrà un proprio dominio separato per garantire un alto grado di autonomia, e dovrà essere resa operativa al fine di consentire la presentazione in via telematica delle domande di contributo da parte dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive, l'istruttoria delle stesse da parte dei comuni, nonché, anche mediante progressive implementazioni, l'attuazione delle procedure previste nell'ambito delle ordinanze inerenti alle fasi istruttorie e di erogazione dei contributi relativi alla ricostruzione privata di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.;
 - ai Comuni compete la verifica del diritto al contributo e della completezza/regolarità della documentazione probatoria allegata alla domanda trasmessa dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive colpite dai danni derivanti dagli eventi calamitosi;
 - il Commissario straordinario riceve le proposte di concessione del contributo istruite dai Comuni e gestisce le fasi successive del procedimento;

- dall'attuazione della succitata ordinanza n. 7/2023 derivano attività di trattamenti di dati personali per le quali deve essere precipuamente definito, con riferimento a tutti gli attori istituzionali coinvolti, il regime di responsabilità in materia di protezione dei dati personali,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Composizione dell'Accordo e validità delle premesse e degli allegati

Il presente accordo, oltre le premesse che formano parte integrante dell'atto, è costituito da 10 articoli, un glossario e un'appendice, oltre che dalle premesse che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

Scopo

Le Parti definiscono i ruoli e le responsabilità in materia di protezione dei dati personali derivanti dalle attività di trattamento indicate in premessa.

Articolo 3

Durata, modifica e recesso

- 3.1 Il Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ha definito, con l'ordinanza n. 7 del 2023, di affidare alla Regione Emilia-Romagna la realizzazione, lo sviluppo e la gestione della piattaforma informatica a mezzo della quale saranno elaborate le istruttorie finalizzate alla concessione di contributi relativi alla ricostruzione è gestita dalla Regione Emilia-Romagna. Alla scadenza dell'Accordo, le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri da poter passare ai soggetti attuatori oppure ai Comuni, alle unioni dei Comuni, alle unioni montane e alle Province interessate, al fine di valutare lo stato di attuazione complessivo dell'Accordo.
- 3.2 Il Commissario Straordinario ha, altresì, previsto che i necessari adeguamenti e implementazioni alla piattaforma "Sfinge", già in uso presso la stessa Regione, siano effettuati sulla base di specifiche direttive definite d'intesa con la Struttura Commissariale.
- 3.3 Il Commissario Straordinario ha previsto all'art. 3 dell'ordinanza le caratteristiche e i requisiti della piattaforma informatica, fornendo, pertanto, specifiche istruzioni cui la Regione dovrà conformare il proprio operato.
- 3.4 Le Parti convengono che, con riferimento alla gestione della piattaforma, la Regione Emilia-Romagna opera, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del GDPR, in nome e per conto del Commissario Straordinario. La Regione è, pertanto, nominata Responsabile del trattamento dei dati e si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'appendice allegata al presente contratto, di cui è parte integrante.

Articolo 4

Le istruttorie dei Comuni

- 4.1 I Comuni rientranti nell'area di competenza della Regione Emilia-Romagna gestiscono, a mezzo della piattaforma di cui all'articolo che precede, le fasi istruttorie e di erogazione dei contributi relativi alla ricostruzione di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno

2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, i Comuni trasmettono al Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza, la proposta di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche.

- 4.2 Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 7 del GDPR i Comuni sono Titolari del trattamento dei dati personali trattati in attuazione di quanto riportato ai punti precedenti.

Articolo 5

Il ruolo del Commissario Straordinario

- 5.1 Il Commissario Straordinario gestisce le fasi successive del procedimento avviato dai Comuni, come indicato al precedente punto 3 del presente accordo.
- 5.2 Il Commissario Straordinario ha definito i requisiti della piattaforma informatica, gestita tecnicamente dalla Regione, che costituirà mezzo esclusivo per la gestione delle istruttorie di cui all'articolo che precede.
- 5.3 Con riferimento alle attività di trattamento di cui ai punti 5.1 e 5.2, le parti convengono che il Commissario Straordinario agisce, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 7 del GDPR, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 6

Sicurezza e riservatezza

- 6.1 In ogni caso le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle finalità indicate nel presente accordo.
- 6.2 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'accordo.
- 6.3 L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano, anche per disposizione di legge, di pubblico dominio.
- 6.4 Ciascun Ente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti precedenti.

Articolo 7

Revisione della conformità

Le Parti concordano nel revisionare periodicamente la conformità dei trattamenti di dati personali di cui al presente accordo e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo, come meglio indicato nell'Appendice 1 al presente accordo.

Articolo 8

Durata

Il presente accordo è valido sino alla stipula di un eventuale nuovo accordo che potrebbe intervenire all'atto della cessazione dell'incarico dell'attuale Commissario straordinario e della struttura a supporto dello stesso.

Articolo 9

Oneri finanziari, spese e registrazione

Il presente accordo è a titolo gratuito, non comporta la corresponsione di alcun corrispettivo e non è soggetto a spese di registrazione.

Articolo 10

Firma dell'accordo

- 10.1 Il presente accordo è stipulato in formato elettronico, redatto in unico originale e sottoscritto con firma digitale. In difetto di contestualità spazio/temporale, l'atto sottoscritto sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli articoli 1326 e 1335 c.c..
- 10.2 Per la forma contrattuale si richiamano gli articoli 2702 e 2704 c.c. e l'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della Legge 241/90 e successive modifiche.

**Commissario straordinario alla
ricostruzione sul territorio delle Regioni
Emilia Romagna, Toscana e Marche**

Regione Emilia-Romagna

Il Commissario straordinario
Generale di Corpo d'Armata
Francesco Paolo Figliuolo

Il Responsabile del Settore "Digitalizzazione,
promozione, comunicazione, Liquidazioni"
della Direzione generale Conoscenza,
Ricerca, lavoro, Imprese
Fabio _De Luigi_____

GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”:

è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali”:

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; “GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”:

si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“Titolare del Trattamento”:

la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”:

qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”:

la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

APPENDICE 1

Nomina Responsabile del trattamento

1. Premesse

Il presente documento disciplina gli oneri in materia di trattamento dei dati personali che afferiscono alla gestione della piattaforma Sfinge da parte della Regione Emilia-Romagna, per cui la stessa Regione è nominata Responsabile del trattamento (cfr. art. 3 dell'accordo)

Le presenti clausole:

- lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.
- non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679
- vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni del Titolare

Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto del Titolare garantisce che:

- tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del presente accordo, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dal Titolare;
- non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dal Titolare e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
- non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dal Titolare, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
- prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà il Titolare se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dal Titolare si ponga in violazione di Normativa applicabile;

Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare procedure:

- idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate al Titolare dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
- atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta del Titolare dei dati personali di ogni interessato;
- atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta del Titolare;
- atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta del Titolare.

Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire al Titolare cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

3. Le misure di sicurezza

Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

Il Responsabile del trattamento conserva direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

Il Titolare attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) “Verifica delle attività” del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”;

Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

4. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti

Il Responsabile del trattamento:

- garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto del Titolare.
- garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
- con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nell'accordo di cui al presente documento. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

5. Documentazione e rispetto

Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

Il Responsabile del trattamento:

- risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.
- mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679.

6. Sub-responsabili del trattamento di dati personali

Nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche “sub-responsabili”), imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente accordo.

In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti del Titolare per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un sub-responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o

meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

Il Titolare non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Assistenza al Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento:

- notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento;
- assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento.

9. Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);

- i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

10. Inosservanza delle clausole e risoluzione

Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il presente accordo per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

- il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.

Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il presente accordo per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

Dopo la risoluzione del presente accordo il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

11. Responsabilità e manleva

Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente accordo.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.